



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 28/01/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECOLOGIA 21 gennaio 2016, n. 22

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "Variante PUE sub-comparto PASEA nel comparto C3 del PUG". Autorità procedente: Comune di Trepuzzi (LE).

L'anno 2016, addì 21 del mese di gennaio, presso la sede del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA), sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Servizio "VAS";

Il Dirigente della Sezione Ecologia

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici afferenti all'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.:" della Regione Puglia, con particolare riferimento all'istituzione dell' Ufficio "VAS";

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione

ambientale strategica” e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Visto il D.P.G.R. 31luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR n. 2028 del 10.11.2015 con la quale veniva conferito all’ing. Giuseppe Tedeschi la dirigenza ad interim della Sezione Ecologia;

Premesso che:

il Comune di Trepuzzi, in data 25.11.2015, accedeva, tramite le credenziali per l’autenticazione richieste ad Innovapuglia Spa (ufficiotecnico.comune.trepuzzi@pec.rupar.puglia.it), alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al comma 7.4 del r.r. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale (all’indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it> sezione “VAS-Servizi online”), la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al”Variante PUE sub-comparto PASEA nel comparto C3 del PUG “,

- Copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale (Deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 19.11.2015);
- Attestazione del Responsabile del IV Settore, arch. Nicola Miglietta, del comune di Trepuzzi del 25.11.2015, acquisita al prot. n. 15942 del 25.11.2015 del Servizio Ecologia, relativa all’applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalla procedura di VAS ai sensi dell’art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VII del regolamento regionale n.18/2013;
- Relazione Tecnica relativa alla “Variante PUE sub-comparto PASEA nel comparto C3 del PUG”
- F_103141_001_TP_STRALCI CARTOGRAFICI.pdf
- F_103147_002_TP_SOVRAPPOSIZIONI CATASTALI.pdf
- F_103153_003_TP_DATI URBANISTICI SDF.pdf
- F_103159_004_TP_PLANIMETRIA PROGETTO SDF.pdf
- F_103165_005_TP_DATI URBANISTICI VARIANTE.pdf
- F_103171_006_PLANIMETRIA PROGETTO VARIANTE.pdf
- F_103266_parere_servllpp_regione.pdf
- F_104980_DeIGC_2015_211_v2.pdf

Nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Trepuzzi provvedeva a selezionare la specifica disposizione del regolamento regionale n.18/2013, in particolare la lettera a) punto VII dell’art. 7, comma 7.2;

In data 25.11.2015 la Regione Puglia - Sezione Ecologia:

- provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale: <http://ambiente.regione.puglia.it> - sezione “VAS-Servizi online”;
- inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089_15943 del 25.11.2015 con cui si

comunicava al Comune di Trepuzzi - Ufficio Tecnica presa d'atto dell'avvio della suddetta procedura di registrazione;

Con nota prot. n. AOO_089_17416 del 23.12.2015 la Regione Puglia- Servizio Ecologia comunicava al Comune di Trepuzzi l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all'applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014. La predetta nota (prot. 17416/2015) veniva trasmessa anche ai Servizi regionali "Urbanistica" e "Assetto del Territorio" in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014;

ATTESO CHE, nell'ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Comune di Trepuzzi;
- l'Autorità competente in sede regionale è la Sezione Ecologia - Servizio "VAS" della Regione Puglia (L.R. n. 44/2012);

PRESO ATTO di quanto attestato dal responsabile del IV Settore del Comune di Trepuzzi arch. Nicola Miglietta con nota del 25.11.2015, acquisita dal Servizio Regionale Ecologia al prot. n. 15942 del 25.11.2015, in cui si riporta:

"Omissis....

Con riferimento all'intervento in oggetto, alla luce del Regolamento Regionale n.18 del 09/10/2013 in attuazione della L.R. n. 44/2012, integrato e modificato come dall'allegato III al Reg. reg. 8/6/2015 n. 16, quest'Ufficio:

Visti gli elaborati progettuali della proposta di Variante al Sub Comparto "Pasea" presentati dai proponenti;

Vista la L.R. n. 44/2012 in materia di VAS;

Visto il Regolamento Regionale n. 18 del 09/10/2013 integrato e modificato come dall'allegato III al Reg. reg. 8/6/2015 n. 16;

ATTESTA

- Che l'intervento urbanistico di che trattasi riguarda una variante a piano urbanistico esecutivo comunale di nuova costruzione, come definito dall'art. 2, comma 2.1 lett. c) del Reg. Regionale n. 18 del 9/10/2013 e ss.mm.ii.;

- Che ai sensi dell'art. 7, comma 7.2 lett. a) del medesimo Regolamento Regionale, lo stesso è da ritenersi escluso dalle procedure di VAS in quanto il piano urbanistico:

- riguarda modifiche ai piani urbanistici comunali attuativi che non comportano variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d'uso ammesse, non prevedono incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (sub comma VII);

Rilevato che:

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 19.11.2015 il Comune di Trepuzzi

"Omissis"

Considerato:

Che la variante si articola come segue:

1. ampliamento del sub-comparto tramite annessione delle particelle contraddistinte al N.C.E.U. al Foglio 19, numero 773, 774, 127, da identificare come A.T.U. C2 ed I.F.F. pari a 0,5 mc/mq., con

superficie complessiva pari a mq. 3.991,00.

2. cambio di destinazione d'uso da E.R.P. ad A.T.U. S-I.a.c. di parte della particella 771 già inclusa nell'area del sub comparto "Pasea". La particella 771 conta una superficie totale pari a 4.317 mq, di cui 2.187 mq subiranno un cambio di destinazione d'uso andando a far parte della nuova area a destinazione A.T.U. S-I.a.c. che sarà composta quindi da tale superficie, e dalle particelle 773 e 127 sopra citate; in totale la nuova area destinata ad A.T.U. S-I.a.c. ammonterà a: $(1.104 + 2.361 + 2.187)$ mq = 5.652 mq. La quantità di superficie E.R.P. della particella 771 oggetto del cambio di destinazione d'uso (2.187 mq) viene redistribuita all'interno del sub-comparto lasciando invariata la proporzione del 50% tra E.R.P. ed Edilizia Residenziale Diretta;

3. aumento della Superficie Territoriale del sub-comparto, con conseguente aumento della percentuale di incidenza sulla Superficie dell'intero Comparto C3, che passa dal 24% al 25%.

4. variazione della destinazione d'uso di alcune aree rispetto al PUE approvato, come di seguito indicato:

- il vecchio lotto residenziale n. 21 assume la destinazione d'uso A.T.U. S-V.a.r. e la corrispondente superficie residenziale viene aggiunta al nuovo lotto residenziale n. 24;

- una parte dell'area destinata ad A.T.U. S-I.a.c. (282 mq per la precisione), presente nella particella 776 fg. 19, viene destinata ad A.T.U. S-p.l.; inoltre, 148,44 mq assumono la destinazione A.T.U. S-V.a.r.;

- del vecchio lotto E.R.P. n. 47, 1.050 mq circa verrebbero destinati a A.T.U. S-V.p.; la restante superficie viene frazionata in 8 lotti;

- alcuni lotti singoli subiscono una ripermimetrazione e cambio di destinazione da residenziale diretta a E.R.P. (per rispettare la proporzione del 50 % tra E.R.P. ed Edilizia Residenziale Diretta).

Che in data 03/06/2015 è stato redatto parere istruttorio del R.S. ai fini dell'esame del Piano da parte della competente 2a Commissione Consiliare e che tale parere riportava le seguenti conclusioni, integralmente diseguito riportate:

«Alla luce di quanto sopra esposto, con riferimento alle disposizioni normative sopra richiamate e commentate, si ritiene che la variante al PUE in esame debba essere sottoposta:

- al parere del Servizio regionale lavori pubblici - Ufficio sismico e geologico (art. 89 DPR 380/2001);

- al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS (D. Lgs. 152/2006; L.R. 44/2012).

Al fine di provvedere a tali adempimenti occorrerà produrre da parte dei soggetti proponenti la variante la documentazione tecnica di base (relazione geomorfologica e rapporto preliminare di verifica ambientale) indispensabile alla proposizione degli strumenti urbanistici agli organi regionali competenti nelle procedure sopra indicate.

Si rappresenta, inoltre, la necessità di salvaguardia e/o recupero con ripiantumazione (nelle previste aree a verde del sub comparto) delle essenze arboree presenti all'interno di tutta l'area compresa nel sub comparto, secondo quanto stabilito dalle vigenti NTA del PUG, con particolare riferimento a quelle relative alla sezione "Relazioni PUG-PUTT/P".

Infine si prescrive che i parcheggi previsti per le strutture commerciali ed indicati nelle tavole di progetto, dovranno essere di libero accesso e di uso pubblico, trattandosi di aree che, per la gran parte, ricadono in zona S.v.a.r. del PUG».

Che sulla citata variante al PUE è stato emesso parere favorevole ex art. 89 del DPR 380/2001 dal Servizio LL.PP. della Regione Puglia in data 03/09/2015 (prot. del Comune n. 11369 del 11/09/2015);

Che, in ordine al procedimento di verifica di Verifica di Assoggettabilità a VAS richiamato nella relazione del R.S. del 03/06/2015 sopra citata, lo stesso Responsabile del Settore Tecnico, in seguito ai colloqui intercorsi con l'Ufficio VAS della Regione Puglia, ha avviato l'inserimento dei dati della variante al PUE in oggetto sull'apposito Portale Ambientale della Regione Puglia, ai fini della registrazione della variante al PUE quale strumento urbanistico non assoggettato alle procedure di VAS, ai sensi dell'art. 7 del R.R. 09/10/2013 n. 18, come modificato con dal R.R. 08/06/2015 n. 16, in quanto ricorre la fattispecie prevista dal punto 2, lett. a), punto VII dello stesso articolo, trattandosi di «modifiche ai piani urbanistici comunali

attuativi che non

comportano variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d'uso ammesse, non prevedono incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi», e che la definizione della procedura di registrazione prevede la trasmissione telematica dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di Piano (delibera di adozione);

Che le previsioni della suddetta variante al PUE, come pure quelle del PUE approvato, risultano conformi al PUG vigente.

Che la variante non comporta variazione delle sezioni viarie, né diminuzione delle aree destinate a standard urbanistici.

Che non vengono inoltre variate, all'interno delle strade di progetto, le superfici per percorsi ciclabili e pedonali così come normati dall'art. 24 comma 12, 13, 14 e 15 del Regolamento Comunale. Le stesse sono già state cedute al Comune e i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione hanno avuto inizio.

Che, nel rispetto dell'art. 24 delle NTA del PUG, commi 5 e 6, rispetto al PUE approvato non è stata variata la fascia di 20 mt di rispetto esterna alla circonvallazione. Su tale fascia insiste già un uliveto che sostituisce la "fascia boscata" prevista dall'art. 24 comma 4.

Che, ai fini della salvaguardia del verde esistente, nonostante l'area oggetto dell'ampliamento non rientra nelle aree normate dall'art. 32 comma 2 delle NTA del PUG e nel rispetto dell'art. 16.1 del Regolamento Edilizio, le piante esistenti all'interno dell'area oggetto di ampliamento saranno spostate solo previa autorizzazione del I.P.A. (Ispettorato Provinciale Agricoltura) e successiva comunicazione al Sindaco e all'Ufficio Tecnico.

Che l'area da accorparsi al sub comparto come già approvato dal C.C. è interna al perimetro dei territori costruiti così come previsto dall'art. 1.03 comma 5 delle N.T.A. del P.U.G. - P.U.T.T./PAESAGGIO.

Che con riferimento alle previsioni del PPTR Puglia, approvato con DGR n. 176/2015, nelle aree interessate dal P.U.E. non sono presenti "beni paesaggistici", ma sono presenti "ulteriori contesti", consistenti nei tratti iniziali (a partire dall'attuale centro abitato) della strada comunale "Marini" e della Strada Statale 16 (ora S.P. 357): Tali percorsi sono individuati nella Tav. 6.3.2 degli elaborati del PPTR approvato (Componenti dei valori percettivi) quali "strade a valenza paesaggistica" e definite e disciplinate dagli artt. 84-88 delle NTA del PPTR.

Che, con riferimento a tali previsioni, va rilevato:

- Che la variante in oggetto non modifica in alcun modo le previsioni del PUE già approvato, e che il PUE è stato approvato in data notevolmente anteriore all'atto di adozione del PPTR Puglia vigente (DGR n.1435 del 02/08/2013);

- Che nelle aree interessate dalla variante al PUE non sono presenti "beni paesaggistici" né "ulteriori contesti";

- Che, ai sensi dell'art. 91, comma 7, delle NTA del PPTR, nelle more dell'adeguamento del PUG al PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica non va comunque richiesto per gli interventi ricadenti nei "territori costruiti" di cui all'art. 1.03 comma 5 delle NTA del P.U.T.T./P;

Che i progetti esecutivi già approvati per la realizzazione degli interventi relativi alle opere di urbanizzazione previste dal PUE (strade e percorsi), si limitano ad opere interne alla perimetrazione del sub-comparto e, quindi, non alterano lo stato dei luoghi relativamente alle strade interessate dalle attuali previsioni del PPTR come sopra indicate.

"Omissis"

Visto:

La Legge Regionale 27/07/2001 n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio);

L'art. 10 della Legge Regionale 01/08/2011 n. 21;

L'art. 5 e l'art. 6 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

La Legge Regionale 14/12/2012 n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica);

Il Regolamento Regionale 09/10/2013 n. 18 (Regolamento di attuazione della L.R. 44/2012 concernente piani e programmi urbanistici comunali);

La Legge Regionale 12/02/2014 n. 4, di modifica della L.R. 44/2012;

Il Regolamento Regionale 08/06/2015 di modifica del R.R. n. 18/2013;

Il parere favorevole ex art. 89 del DPR 380/2001 espresso dal Servizio LL.PP. della Regione Puglia in data 03/09/2015 (prot. del Comune n. 11369 del 11/09/2015);

Il parere istruttorio sulla variante al PUE espresso dal Responsabile del IV° Settore in data 05/11/2015;

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto,

Con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

Di adottare il progetto di Variante al P.U.E. del sub-comparto PASEA (P.U.E. già approvato con

Deliberazione del C.C. n. 16 del 16/06/2008), all'interno del comparto C3 del PUG vigente, composto dalle seguenti elaborazioni:

- T.R. 001 Relazione Tecnica;
- T.P. 001 Stralci cartografici
- T.P. 002 Sovrapposizioni catastali
- T.P. 003 Stato di fatto assentito: dati urbanistici
- T.P. 004 Stato di fatto assentito: planimetria
- T.P. 005 Stato di variante: dati urbanistici
- T.P. 006 Stato di variante: planimetria generale
- Elaborato di individuazione delle piantumazioni esistenti sull'area
- Relazione di compatibilità geo-morfologica.

Di fare proprie le prescrizioni contenute nella relazione-parere del R.S. in data 05/11/2015[...]

VERIFICATA la sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VII, del Regolamento regionale in parola, di seguito riportate:

a) modifiche ai piani urbanistici comunali, che si riferiscono a:

I. correzione di meri errori negli elaborati scritto-grafici

II. verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;

III. precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione;

IV. adeguamento o rettifica di limitate parti delle perimetrazioni degli strumenti urbanistici attuativi, derivanti dalle precisazioni e modifiche definite ai punti I, II, e III della presente lettera;

V. modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente previste alle lettere a, b, c, d, comma 1, articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

VI. modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste all'articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10) e

s.m.i., all'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) es.m.i., o all'articolo 14 della l.r.20/2001, nonché delle unità di minimo intervento - a condizione che non comportino l'incremento degli indici di fabbricabilità né riduzione delle dotazioni di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

VII. modifiche ai piani urbanistici comunali attuativi che non comportano variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d'uso ammesse, non prevedono l'incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

VIII. modifiche ai piani urbanistici comunali generali che non comportano l'incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

IX. modifiche ai piani urbanistici comunali recanti mera reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio;

RITENUTO, sulla base delle verifiche di cui sopra, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 7, comma 7.2, lettera a), punto VII del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante urbanistica relativa al "Variante PUE sub-comparto PASEA nel comparto C3 del PUG", demandando all'amministrazione comunale di Trepuzzi, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione con riferimento alla variante in oggetto;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013;
- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA, verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è, in ogni caso, subordinato alla legittimità degli atti e delle procedure amministrative espletate dall'Autorità procedente anche in ordine alla efficacia del Piano Urbanistico Esecutivo in oggetto;

Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;

di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il "Variante PUE sub-comparto PASEA nel comparto C3 del PUG"

di demandare al Comune di Trepuzzi, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto;

di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio "VAS" all' Autorità procedente - Comune di Trepuzzi (LE);

di trasmettere il presente provvedimento:

- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizi "Urbanistica" e "Assetto del Territorio";
- al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;

di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 8 fasciate:

- sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>;
- sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/ambiente>, sezione ecologia-VAS), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

Il Dirigente ad interim della Sezione Ecologia
Ing. Giuseppe Tedeschi
